

Capitolato speciale di appalto

Fornitura di un correntometro portatile elettromagnetico OTT MF pro con accessori

1. OGGETTO ED AMMONTARE DEL'APPALTO

1. a) Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di un correntometro portatile elettromagnetico OTT MF pro con accessori, con le seguenti caratteristiche:

- A) correntometro elettromagnetico completo di sensore di profondità e cavo immergibile di lunghezza pari a 6 metri, calcolo in tempo reale della velocità dell'acqua fino a 6 m/s (metodi USGS e ISO), calcolo automatico della portata visualizzata sul display, misure in real time e modalità profilo, portate registrabili su 10 sezioni con max 32 verticali/sezione, posizionamento con sensore di profondità e indicazione sul display, completo di valigia di trasporto rigida;
- B) un'asta decimetrata da 2 metri (2 pezzi da 1 m) in acciaio inox completa di piede d'appoggio e impugnatura;
- C) una controasta di posizionamento Heres per OTT MF pro da 1 metro completa di adattatore e fissaggio per correntometro;
- D) un adattatore per aste e contro aste OTT per OTT MF pro;
- E) una borsa di trasporto aste con tracolla adatta a contenere fino a 11 pezzi di aste o contro-aste;
- F) un corso d'istruzione sul funzionamento del correntometro della durata di almeno 4 ore.

Saranno comunque accettati prodotti aventi le caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto specifico indicato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 50/2016. **In questo caso dovranno essere presentate le relative schede tecniche.**

1. b) Importo della fornitura

L'importo della fornitura è stimato in Euro 11.400,00 (IVA esclusa).

Costi della sicurezza ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, pari a euro zero.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il corrispettivo sarà determinato dall'importo offerto dal fornitore e rimane fisso ed invariabile.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i **non viene redatto il DUVRI, in quanto non ricorrono i presupposti.**

2 - DISCIPLINA NORMATIVA

I rapporti fra ARPAT e la ditta affidataria sono regolati dalle seguenti disposizioni che si intendono conosciute ed accettate ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- a) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
- b) D.Lgs 50/2016;

- c) L.R.T. 38/2007 e s.m.i.;
- d) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) disciplina contenuta nel Codice Civile;
- f) D.P.R. N. 62/2013;
- g) L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

3 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'affidamento è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, spese per la verifica di regolare esecuzione, ecc.) e si intende fisso ed invariabile.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012.

La fattura dovrà essere intestata a:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481”

trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNBJI

e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine che saranno comunicati successivamente.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

La ditta affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la ditta affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso la ditta affidataria si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta affidataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentito la ditta affidataria.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. Toscana n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria.

Si fa presente che ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment); pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilità iva> e il valore “s” <scissione pagamenti>.

4 – TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PENALI

La ditta affidataria si impegna a eseguire la fornitura in oggetto entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di esecuzione del contratto o di analogo comunicazione.

La consegna dovrà avvenire presso la Direzione di ARPAT posta in Via Nicola Porpora n. 22 - 50144 Firenze.

La strumentazione dovrà essere nuova di fabbrica.

La consegna dovrà essere preceduta di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi da preavviso al Responsabile che sarà indicato nell'ordine di consegna.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo di affidamento.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta affidataria la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate da ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

ARPAT si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta affidataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

5 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della consegna, ARPAT procederà alla verifica di regolare esecuzione alla presenza di un incaricato della ditta affidataria. La data della verifica di regolare esecuzione sarà individuata previo accordo con la ditta affidataria.

Gli oneri sostenuti dalla ditta affidataria per presenziare alle operazioni di verifica di regolare esecuzione sono a carico della ditta stessa.

In fase di verifica di conformità sarà accertata la presenza di tutte le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione, e risultanti dal verbale delle operazioni eseguite, può accettare o rifiutare la fornitura.

L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT, non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di ARPAT, quest'ultima può chiedere alla ditta affidataria di provvedere alla sostituzione della strumentazione stessa. In tal caso la strumentazione fornita in sostituzione della precedente sarà sottoposta a verifica di regolare esecuzione.

In caso di mancata sostituzione della strumentazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di regolare esecuzione della strumentazione fornita in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

Il verbale di regolare esecuzione sarà trasmesso alla ditta affidataria a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato da ARPAT.

6 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili,

reperibili sul sito di ARPAT: <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>:

- Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 10/2019 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021”,
- Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 166/2014 “Approvazione del codice di comportamento di ARPAT”.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

7 - ONERI, GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'affidatario che assumerà, altresì, tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è obbligo dell'affidatario di comunicare per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio affidato. E' altresì obbligo dell'affidatario assolvere nei confronti del subcontraente gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008).

8 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'affidatario si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura. Sarà obbligo dell'affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile.

L'affidatario, inoltre, è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con provvedimento motivato di ARPAT, nel caso in cui si verificano, da parte dell'affidatario, inadempimenti contrattuali nei seguenti casi:

- qualora transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di cessione del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di mancata esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, salvo il risarcimento del danno a favore di ARPAT, nessuno indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, integrano le fattispecie prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

10 - RECESSO DEL CONTRATTO

ARPAT può recedere dal contratto qualora nei servizi di ARPAT intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

ARPAT può altresì recedere dal contratto **per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto e** in caso di esito negativo del periodo di prova.

In tutti i casi di recesso all'affidatario verrà riconosciuto solo il corrispettivo per i servizi resi ad esclusione di qualsiasi indennizzo, in deroga all'art. 1671 C.C.

11 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nella **stipula di una "Trattativa diretta" nel Mercato elettronico delle PA (MepA) di Consip S.p.A.**

Ai fini della citata stipula, l'**imposta di bollo (Euro 16,000)** sarà assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14.07.2016, ma è, comunque, posta **a carico dell'affidatario, il quale, pertanto, dovrà rimborsarla con le modalità che saranno successivamente indicate.**

12 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.